

Allegato alla deliberazione n.

**Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 16361 del 31/01/2014 – Contratto di “affitto di poltrona” e di “affitto di cabina” per le attività di acconciatore ed estetista.**

**Indicazioni operative**

Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 31 gennaio u.s. ha emanato la circolare n.0016361 avente per oggetto: “Contratto di affitto di poltrona e di affitto cabina per le attività di acconciatore ed estetista”.

Tale circolare fornisce importanti delucidazioni in merito ad una problematica più volte sollecitata dalle associazioni di categorie circa l’applicazione sul territorio nazionale dell’affitto di poltrona/cabina, agevolando l’utilizzo di questa opzione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con il documento in questione sostiene che *“In base alla normativa nazionale l’ipotesi di “affitto di poltrona” o “affitto di cabina” è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell’immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un determinato corrispettivo”.*

Nell’ambito dell’attività professionale di acconciatore/estetista per le imprese già esistenti ed operative, quindi, registrate presso la Camera di Commercio al Registro Imprese e/o all’Albo Artigiani ed in possesso della partita IVA, si inserisce una nuova modalità contrattuale per l’esercizio dell’attività nello stesso locale: “Affitto di poltrona/cabina”.

La forma contrattuale applicabile a questa fattispecie è la “gestione e godimento della cosa produttiva”, così come prevista dall’art. 1615 del Codice Civile. Si tratta, cioè, di un contratto di affitto tra il concedente (titolare del salone/centro) e l’affittuario (imprenditore in possesso dell’abilitazione professionale) che prevede la cessione in uso di una postazione di lavoro già esistente, affinché quest’ultimo possa esercitare autonomamente la propria attività.

Il contratto deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:

- la durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- superficie data in uso con relativa planimetria;
- puntuale identificazione delle postazioni date in uso;
- la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/cabina in affitto;
- eventuale uso di prodotti e attrezzature;
- Rapporto economico tra le parti.

Al fine di evitare un uso improprio del rapporto in oggetto, chiarendo, quindi, che non si prefigura un rapporto di lavoro dipendente l’attività di entrambi i soggetti è esercitata senza che tra le due imprese vi siano ulteriori elementi di commistione rispetto ai locali. Oltre al pagamento di un canone di affitto che può comprendere anche l’utilizzo delle attrezzature e dei materiali, gli elementi che connotano la fattispecie in termini di affitto riguardano:

- la gestione della clientela
- i rapporti professionali intercorrenti tra i due imprenditori.

In merito al primo punto ogni imprenditore interviene esclusivamente sulla propria clientela, *intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la propria ricevuta fiscale*. I due soggetti non procedono allo scambio di prestazioni in momenti particolari, quali ad esempio quelli in cui nel salone/centro sono presenti più clienti di un imprenditore e nessuno dell’altro.

Tanto occorre ad escludere che si configuri una mera prestazione di lavoro o manodopera resa in favore di altro soggetto che viceversa acquisirebbe, secondo i casi, la veste di committente o, anche, di datore di lavoro, con inevitabili conseguenze sul piano del trattamento fiscale e contributivo. I due soggetti possono ricorrere allo scambio di clientela in caso di necessità (es. malattia, periodi di ferie, ecc.) ma in tali casi il soggetto che effettua la prestazione è il medesimo che rilascia ricevuta fiscale e incassa il compenso del cliente.

Sotto il profilo dei rapporti tra i due imprenditori essi agiscono in qualità di imprenditori distinti senza che nessuno dei due impartisca ordini all'altro ovvero gli fornisca indicazioni su come effettuare le prestazioni né tantomeno eserciti controlli sull'operato dell'altro. I ricavi dell'attività sono esclusivamente riconducibili ai servizi resi alla propria clientela mentre sono escluse prestazioni d'opera rese in favore dell'altro imprenditore.

Detta nuova modalità contrattuale è stato oggetto, anche, di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate che con proprio parere 2013/76880 del 21 giugno 2013 ha qualificato l'affitto di poltrona ovvero di cabina quale locazione di bene strumentale d'impresa.

Più precisamente, secondo l'Agenzia delle Entrate la fattispecie "appare riconducibile allo schema della locazione dell'immobile strumentale. Infatti, la "disponibilità di beni mobili (tra i quali figurano la poltrona, le attrezzature per i servizi richiesti) si pone in chiave accessoria e complementare rispetto alla messa a disposizione dell'immobile" Come conseguenza diretta di quanto sopra, il corrispettivo ricevuto dal salone (cessionario) sarà soggetto ad IVA ad aliquota ordinaria del 21% ed il relativo contratto di locazione sarà soggetto a registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro dell'1% ai sensi dell'articolo 5 della tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1996.

L'attività di acconciatore/estetista in affitto è esercitabile da soggetti abilitati professionalmente ai sensi delle vigenti discipline di settore e nel rispetto di ogni ulteriore requisito strutturali ed igienico-sanitario previsto dalle disposizioni legislative e dai regolamentari vigenti. In particolare:

- presso ciascun imprenditore/soggetto (concedente e affittuario) debbono sussistere i requisiti di abilitazione professionale previsti dalle relative leggi: - L.n° 174/2005 Acconciatori, L. n° 1/90 Estetisti;
- per ciascuna attività debbono essere rispettati i requisiti tecnico-strutturali ed igienico-sanitari necessari per l'esercizio della singola attività;
- è necessario la sussistenza di apposito contratto scritto tra le parti esercenti le due attività che, tra l'altro, individui nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, le responsabilità, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. Il rapporto contrattuale che lega le due attività atterrà alla sfera privatistica;
- ai sensi degli artt.15 e 16 del D.Lgs 6 agosto 2012, n.147 le attività di acconciatore e di estetista anche in forma di affitto sono soggette alla presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali;
- ai sensi di legge la SCIA avvia l'attività mediante l'affitto della poltrona/cabina con efficacia immediata;
- ogni variazione (cessazione, nuovi affittuari) è oggetto di singola SCIA;
- i titolari delle attività – affitto poltrona/cabina dovranno avere un'autonoma posizione presso la competente CCIAA (Registro Imprese/Albo Artigiani);
- è fatto obbligo per l'affittuario di rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio dell'interno di quelli stabiliti dal concessionario con la possibilità di esporre un proprio cartello personalizzato;
- è fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

Il presente allegato è composto da nr. 2 pagine

Il Dirigente del Servizio Piero Trabace

